

Determinazione del Direttore Generale N. 133/2020 del 16/11/2020

OGGETTO: Procedura di valore superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00 per l'affidamento del servizio di esecuzione di analisi del sangue relative al controllo di idoneità al lavoro dei dipendenti della società come previsto dal D.lgs. 81/2008 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Codice CIG: ZC22F28B74

Premesso che:

- Il D.lgs. 81/2008 prevede l'obbligo di effettuare visite mediche specifiche al fine di stabilire l'idoneità al lavoro svolto dai dipendenti sulla base della valutazione effettuata dal medico del lavoro;
- Al fine di svolgere la visita medica col medico competente, è necessario procedere a far effettuare, a tutti i dipendenti, specifiche analisi del sangue così come previsto dal D.V.R. della società;
- L'art. 41, comma 2, lett. b) del D.lgs. 81/08 impone la sorveglianza sanitaria preventiva a tutela e controllo della salute dei lavoratori dipendenti;
- Si rende necessario sottoporre a visita medica, previo analisi del sangue, tutti i lavoratori dipendenti.

Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

Visti gli articoli:

- 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:

- lo Statuto di Metro S.r.l.;
- il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.lgs. 50/2016, materia di Amministrazione trasparente;
- L'art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art.37 del D.lgs.50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad €40.000,00 non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

Considerato che l'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

Dato atto che:

- Il D.lgs. 81/2008 prevede l'obbligo di effettuare visite mediche specifiche al fine di stabilire l'idoneità al lavoro svolto dai dipendenti sulla base della valutazione effettuata dal medico del lavoro;
- Al fine di svolgere la visita medica col medico competente, è necessario procedere a far effettuare, a tutti i dipendenti, specifiche analisi del sangue così come previsto dal D.V.R. della società;

- L'art. 41, comma 2, lett. b) del D.lgs. 81/08 impone la sorveglianza sanitaria preventiva a tutela e controllo della salute dei lavoratori dipendenti;
- Il RUP ha chiesto a LAMM Srl, con sede in Lucca (LU), via Romana 231, un preventivo per l'esecuzione degli esami del sangue per i dipendenti Metro;
- è stato appurata la congruità del prezzo praticato da LAMM che si è reso disponibile ad erogare il servizio così come richiesto al prezzo di € 1.106,00.

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

Ritenuto di affidare al suddetto operatore economico l'incarico di esecuzione di esami del sangue come previsto dal D.lgs. 81/08 per € 1.106,00 esente iva;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che: Il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente le ragioni che motivano la scelta nel rispetto delle normative, vengono qui di seguito specificate:

a	l'interesse che si intende soddisfare	Effettuare i controlli sanitari preventivi previsti dal D.lgs. 81/08
b	l'oggetto del servizio/fornitura	Servizio di esecuzione di esami del sangue
c	la durata	Ad esecuzione
d	il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro	
e	i termini, le modalità e le condizioni della fornitura in oggetto sono contenute nella lettera di invito e nei suoi eventuali allegati;	
f	è stato giudicato inopportuno suddividere in più lotti l'affidamento in esame, in quanto trattasi di fornitura non frazionabile, unitaria ed omogenea	
g	non è stato redatto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) previsto dal D.lgs. 81/2008, conseguentemente i costi di sicurezza sono pari a € 0,00, poiché non sono stati rilevati rischi da interferenza, quindi il costo è 0 (zero)	
h	l'operatore economico affidatario si assumerà gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni	
i	il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, e successive modifiche ed integrazioni, è soggetta alla clausola risolutiva, pertanto qualora si rendessero disponibili strumenti di acquisto CONSIP compatibili, verrà attivata la procedura prevista dal comma 13 dell'art. 1 suddetto	
l	il criterio di aggiudicazione consiste nella valutazione da parte del RUP della congruità delle condizioni quali-	



quantitative ed economiche acquisite

L'Op. Econ. sede CF/PI	LAMM Srl Via Romana 231, Lucca (LU) 01850370469
------------------------------	---

ha presentato la sua migliore offerta pari ad € 1.106,00 esente iva

Dato atto che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) riportato in oggetto, mentre all'Operatore Economico affidatario è stato richiesto il conto corrente dedicato alla Metro su cui effettuare i pagamenti;

Constatato che l'operatore economico è risultato in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti:

DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di esecuzione di esami del sangue a LAMM Srl con sede a Lucca, via Romana 231, e C.F. e P.I. 01850370469;
- di impegnare la spesa di € 1.106,00 esente iva;
- che non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di affidamento diretto;
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
- di confermare l'assenza di rischi da interferenza.

Direttore Generale
(Dott. Mauro Natali)